

# **Statuto della Fondazione “IVANO BARBERINI”**

## **Art. 1**

### **Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata “IVANO BARBERINI per lo studio e la divulgazione della Storia e Civiltà della Cooperazione” con sede in Bologna, V.le Aldo Moro n. 16. La Fondazione opera nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

## **Art. 2**

### **Scopo della Fondazione**

La Fondazione si propone lo scopo di promuovere, valorizzare e sostenere l'identità cooperativa e mutualistica, favorendo e sviluppando interventi ed iniziativa nella:

- ricerca, studio, classificazione, interpretazione storica, sociologica ed economica del mondo cooperativo e dell'identità cooperativa e mutualistica, coltivando e promuovendo iniziativa comuni anche con altri enti non lucrativi, istituzioni accademiche, il mondo scientifico ed imprenditoriale
- affermazione e diffusione della conoscenza dei valori cooperativi e mutualistici, della loro storia ed evoluzione, mediante convegni, seminari, ricerche e pubblicazioni, istituzione di corsi e borse di studio
- promozione, tutela e salvaguardia dei valori cooperativi e dello scambio mutualistico, anche mediante interventi e programmi di assistenza e sostegno dei soci di cooperative in crisi aziendale o sottoposte a procedure concorsuali o similari

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

## **Art. 3**

### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della cultura, dell'arte e della musica; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo

**Art. 4**  
**Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dal valore dei beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dalla quota dei residui del fondo di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

**Art. 5**  
**Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che pervengano alla Fondazione da Enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o da altri soggetti privati che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi dei Fondatori che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata comunque denominata e di qualsiasi natura non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio.

Tutte le risorse del fondo di gestione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione per la realizzazione dei suoi scopi, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di destinare quota dei residui ad incremento del patrimonio.

**Art. 6**  
**Esercizio finanziario, Bilancio, Libri e Registri sociali**

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo dell'esercizio successivo unitamente al programma delle attività che intende svolgere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori entro il 30 aprile successivo.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente unitamente ad una relazione sulla gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori entro il 30 aprile successivo.

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei Fondatori
- il libro dei verbali dell'Assemblea dei Fondatori
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

- il libro dei verbali del Comitato Esecutivo (se costituito)
- il libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei conti
- il libro inventario
- il libro giornale

### **Art. 7**

#### **Partecipanti Fondatori**

Sono Fondatori gli Enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori, previa richiesta scritta presentata al Presidente della Fondazione secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento, anche le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Patrimonio od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

### **Art. 8**

#### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente ed il/i Vice Presidente/i
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Direttore

### **Art. 9**

#### **Assemblea dei Fondatori**

L'Assemblea dei Fondatori svolge compiti di programmazione, di indirizzo e di individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, impartendo al Consiglio di Amministrazione direttive di massima.

L'Assemblea ha il compito di:

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione determinandone il numero;
- nominare il Presidente ed uno o più Vice Presidenti della Fondazione;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare modifiche dello Statuto della Fondazione
- approvare il bilancio preventivo unitamente al programma di attività ed il bilancio consuntivo unitamente alla relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare i Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione con mezzi che garantiscono la prova del ricevimento dell'avviso da parte di ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il preavviso è ridotto a tre giorni. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.

I Fondatori persone fisiche partecipano all'Assemblea direttamente o tramite un loro delegato. Gli altri Fondatori sono rappresentati in Assemblea da un loro legale rappresentante o da un

suo delegato. La rappresentanza legale deve risultare da idonea documentazione; la delega deve essere conferita per iscritto.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Fondatori; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori.

Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto.

Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e dal Segretario di volta in volta nominato dall'Assemblea tra gli intervenuti.

### **Art. 10**

#### **Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 21 membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori, che designa altresì il Consigliere con funzioni di Presidente e quello/i con funzioni di Vicepresidente/i.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea e i suoi membri possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, si procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione delle parti del Consiglio con il voto favorevole dei 2/3 dei membri in carica.

Il consigliere cooptato resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei Fondatori.

Qualora, per qualunque causa, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si considera decaduto l'intero Consiglio. In tutti i casi in cui venga a cessare l'intero Consiglio, l'Assemblea dei Fondatori deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti, che può compiere nel frattempo i soli atti di ordinaria amministrazione;

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) redige il bilancio consuntivo annuale unitamente alla relazione sulla gestione, il bilancio preventivo annuale unitamente al programma di attività da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
- b) approva i regolamenti necessari ed utili per il buon funzionamento della Fondazione;
- c) delibera, a maggioranza assoluta dei membri, sulle richieste pervenute al Presidente per l'ammissione di nuovi Fondatori alla Fondazione;
- d) delibera e stabilisce le forme e le misure dei contributi minimi per conseguire la qualifica di Fondatore o di Aderente Partecipante;
- e) assume le decisioni circa il rapporto di lavoro del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme di diritto privato;
- f) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti e contributi;
- g) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;
- h) delibera sulle alienazioni, vendite e su qualsiasi altro atto di alienazione e/o di disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- i) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive dell'Assemblea dei Fondatori ed il programma dalla stessa approvato;
- j) conferisce incarichi professionali per consulenze, studi e ricerche determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- k) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- l) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati, per iniziative ed attività rientranti nell'ambito degli scopi della Fondazione, fissandone le condizioni, delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
  - m) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al Patrimonio della Fondazione;
  - n) delibera, all'occorrenza, la costituzione di un Comitato Scientifico e/o di Commissioni Consultive e può nominare un Direttore;
  - o) propone all'Assemblea dei Fondatori modifiche allo Statuto della Fondazione.
- Il Consiglio può, all'occorrenza, deliberare di delegare i propri poteri o parte di essi – con esclusione di quelli di cui alle lettere a), b), c), d), h) ed n), e, comunque, fissandone limiti e condizioni di esercizio – al Presidente ed al/ai Vice Presidente/i o ad un Comitato Esecutivo. Il Consiglio può inoltre conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

### **Art. 11**

#### **Il Comitato Esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Esecutivo composto da almeno 3 membri scelti tra i propri componenti, fra cui il Presidente ed il/i Vice Presidente/i.

Il Consiglio stabilisce quali dei propri poteri intende delegare al Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Comitato Esecutivo, nel corso della sua prima riunione, fissa le modalità per un suo efficace funzionamento.

### **Art. 12**

#### **Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o per singoli atti.

In casi di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

### **Art. 13**

#### **Il/i Vice Presidente/i**

Il/i Vice Presidente/i sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Egli/Essi inoltre esercita/no quelle funzioni che gli vengano delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Di fronte ai terzi la firma del/di un Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

### **Art. 14**

#### **Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica o il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo il giorno e l'ora dell'adunanza e deve essere inviato a tutti i Consiglieri ed ai Revisori dei conti con mezzi che garantiscano la prova del ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In ogni caso il Consiglio è regolarmente costituito, anche senza convocazione, quando gli Amministratori ed i Revisori dei conti siano tutti presenti ovvero ne sia presente la maggioranza e gli assenti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza prendendo atto delle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato è validamente costituito quando intervenga all'adunanza la maggioranza dei consiglieri in carica. Gli Amministratori ed i Revisori dei conti possono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione alla discussione, purchè siano stati loro trasmessi i documenti su cui deliberare o il testo della deliberazione da approvare ed ogni altra informazione utile. Della circostanza deve darsi atto nel verbale. In ogni caso devono essere presenti nel luogo dell'adunanza il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e designa, anche tra persone estranee ai suoi componenti, un Segretario. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti. Fanno eccezione i casi nei quali lo Statuto preveda, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inserito in apposito libro.

#### **Art. 15**

#### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Fondatori, alla quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nel Registro dei revisori contabili.

Il Collegio resta in carica 3 anni e cioè fino all'approvazione del bilancio del terzo anno ed i suoi componenti possono essere confermati.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore iscritto nel registro dei revisori contabili subentra il supplente ivi iscritto ovvero il più anziano se entrambi risultano iscritti.

Se si tratta di altro revisore, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Se con i revisori supplenti non si completa il collegio dei revisori, deve essere convocata l'assemblea perchè provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei Regolamenti adottati, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul loro concreto funzionamento; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed esercita il controllo contabile.

Il Collegio redige la propria relazione sul bilancio consuntivo e riferisce all'Assemblea sull'Attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Fondatori cui debbono essere invitati.

#### **Art. 16**

##### **Il Direttore**

Il Consiglio può nominare un Direttore determinandone le competenze e le relative deleghe operative di amministrazione. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

#### **Art. 17**

##### **Comitato Scientifico e Commissioni Consultive**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti, le funzioni, la durata e l'eventuale compenso.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo ed operativo a determinate attività del Consiglio per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina con propria delibera la composizione della Commissione Consultiva, i compiti ad essa affidati, la sua durata e l'eventuale compenso per i suoi membri. Alle Commissioni Consultive possono essere chiamati a partecipare singoli componenti del Consiglio ed anche soggetti esterni alla Fondazione, in ragione della loro specifica esperienza e professionalità.

#### **Art. 18**

##### **Emolumenti**

Non sono previsti emolumenti per i Consiglieri di Amministrazione cui spetta comunque il rimborso delle spese vive sostenute. Per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere fissato un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

#### **Art. 19**

##### **Durata**

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diventerà impossibile o se il patrimonio diventerà insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 28 c.c. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28 primo comma c.c., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28 secondo comma c.c.

#### **Art. 20**

##### **Norma finale e devoluzione del patrimonio**

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Fondatori nomina uno o più liquidatori. I beni che residueranno dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, a Enti che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

#### **Art. 21**

##### **Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.